

Bollettino di Vigilanza

Anno XIV n. 1/2026



Pubblicato il 27 febbraio 2026



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026	5
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE	5
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE	5
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	12
Provvedimento Prot. n. 00111103 del 20 gennaio 2026	12
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A.. Provvedimento.....	12
Provvedimento Prot. n. 00111162 del 20 gennaio 2026	13
Athora Italia S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.	13
2. IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.....	15
Provvedimento prot. n. 0259928/25 del 23 dicembre 2025.....	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 231, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. e di FINASS VMG 1857 S.p.A.. Provvedimento.	17
Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., in Milano. (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2026).	19
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	23
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	25

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

VISTO il Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute, recante l'elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023;

VISTO il Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico;

VISTO il Decreto 28 novembre 2024 del Ministero della Salute, recante modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali,

SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Allegati:

1. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
2. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi
3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi
5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP
6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *i-bis*, è aggiunta la seguente:

“i-ter) “conclusione del trattamento attivo della patologia”: ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico”.

2. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

“o-bis) “diritto all’oblio oncologico”: il diritto, previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all’Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.”

3. Dopo l’articolo 56 (Informativa precontrattuale), è inserito l’articolo 56-bis (Informativa sul diritto all’oblio oncologico):

“1. Ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori forniscono al contraente le informazioni sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all’interno del Modulo unico precontrattuale (MUP).

2. In caso di rinnovo del contratto, i distributori forniscono preventivamente al contraente le informazioni sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all’interno del Modulo unico precontrattuale (MUP), nei casi in cui tali informazioni non sono state precedentemente fornite, nonché nei casi in cui sono richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.

3. I distributori non acquisiscono - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall’assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella loro disponibilità, i distributori non le utilizzano per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali.

4. Nei casi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, i distributori non applicano limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente.

5. I distributori non utilizzano le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all’articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi”.

4. Dopo l'articolo 56-*bis* (Informativa sul diritto all'oblio oncologico) è inserito l'articolo 56-*ter* (Certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni possedute):

 "1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, i distributori procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

 2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi."
5. Il comma 1 dell'articolo 68-*bis* (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole "commi 5, 6, 7 e 8" sono aggiunte le parole "56-*bis*, 56-*ter*".
6. Il comma 2 dell'articolo 68-*bis* (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole "commi 5, 6, 7 e 8" sono aggiunte le parole "56-*bis*, 56-*ter*".
7. L'Allegato n. 3 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi del Reg. n. 40/2018 è modificato conformemente all'Allegato 1 del presente Provvedimento con l'introduzione della Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico.
8. L'Allegato n. 4 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi del Reg. n. 40/2018 è modificato conformemente all'Allegato 2 del presente Provvedimento con l'introduzione della Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera a-*bis*, è aggiunta la seguente:
 "a-ter) "conclusione del trattamento attivo della patologia": ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico".
2. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
 "d-bis) "diritto all'oblio oncologico": il diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio

oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.”;

3. Dopo l'articolo 9 (Contratti in forma collettiva) è inserito l'articolo 9-bis (*Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico*):

“1. L'impresa di assicurazione osserva le disposizioni previste dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi in materia di diritto all'oblio oncologico.

2. L'impresa di assicurazione indica nei documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29, comma 2 le informazioni relative al diritto all'oblio oncologico e alla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi.”.

4. Dopo l'articolo 9-bis (*Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico*) è inserito l'articolo 9-ter (*Certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni*):

“1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, l'impresa di assicurazione procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.”.

5. L'articolo 11 (*Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto*), comma 2, è modificato come segue:

a) al comma 2, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: *“È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico”;*

b) al comma 2, lett. b), dopo il punto 2 è inserita il punto 3: *“l'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.”.*

6. All'articolo 15 (*Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita*), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

“12-ter. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.

7. All'articolo 16 (*Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi*), il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

“In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 4-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.

8. All'articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP), il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

“In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 11-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.

9. L'articolo 28 (Polizza), comma 1, è modificato come segue:

a) al comma 1, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: *“È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico”;*

b) al comma 1, lett. b), dopo il punto 2 è inserita il punto 3: *“l'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.”.*

10. All'articolo 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

“In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del DIP aggiuntivo Danni può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.

Al DIP aggiuntivo R.C. auto si applica quanto previsto dalla lett. b).”.

11. L'allegato n. 2 – DIP aggiuntivo Vita del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato n. 3 del presente Provvedimento con l'introduzione della sezione “Diritto all'oblio oncologico”;

12. L'allegato n. 3 – DIP aggiuntivo Multirischi del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato n. 4 del presente Provvedimento con l'introduzione della sezione “Diritto all'oblio oncologico”;

13. L'allegato n. 4 – DIP aggiuntivo IBIP del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato n. 5 del presente Provvedimento con l'introduzione della sezione “Diritto all'oblio oncologico”;

14. L'allegato n. 5 – DIP aggiuntivo Danni del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato n. 6 del presente Provvedimento con l'introduzione della sezione “Diritto all'oblio oncologico”.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
il Presidente

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 00111103 del 20 gennaio 2026

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A.. Provvedimento.

Con comunicazione del 13 ottobre 2025 Banco BPM Vita S.p.A. e Vera Vita S.p.A. hanno presentato istanza congiunta volta ad ottenere l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14/2018, la fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 00111162 del 20 gennaio 2026

Athora Italia S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.

Con lettera del 3 novembre 2025 Athora Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di un prestito obbligazionario subordinato di durata decennale classificato nei fondi propri di base di livello 2 pari a € 80 milioni, emesso il 16 febbraio 2021, denominato "*Euro 80,000,000 Fixed Rate Resettable Subordinated Notes due 16 August 2031*" (ISIN XS2296002228).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Athora Italia S.p.A. al rimborso del suddetto prestito obbligazionario subordinato classificato nei fondi propri di base di livello 2 per un valore nominale pari a € 80 milioni

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Provvedimento prot. n. 0259928/25 del 23 dicembre 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 231, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A. e di FINASS VMG 1857 S.p.A.. Provvedimento.

Con decreto del 6 novembre 2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e l'amministrazione straordinaria dell'impresa assicurativa Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A., ai sensi dell'art. 231, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della controllante FINASS VMG 1857 S.p.A., ai sensi dell'art. 275, comma 2, lett. b) e dell'art. 282 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In data 11 novembre 2025, l'IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'art. 68 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Groupama Assurances Mutuelles ad acquisire il controllo, per il tramite di Groupama Assicurazioni S.p.A., di Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A., in amministrazione straordinaria, per effetto dell'acquisizione dell'ulteriore 90% del capitale sociale della compagnia.

Il trasferimento a Groupama Assicurazioni S.p.A. della partecipazione di controllo in Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A. detenuta da FINASS VMG 1857 S.p.A., divenuto efficace il 2 dicembre 2025, unitamente alle altre misure di risanamento adottate nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, consente il completamento delle condizioni necessarie per il risanamento di Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A.. La cessione della partecipazione di controllo in ARA determina inoltre, in capo a FINASS VMG 1857 S.p.A., il venir meno dei requisiti per la qualificazione come capogruppo assicurativa.

In data 5 dicembre 2025 il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza hanno presentato, ai sensi dell'art. 236, comma 1, dell'art. 275, comma 1, e dell'art. 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, CAP, separati rapporti sull'attività svolta. Il Commissario straordinario nel proprio rapporto, in presenza dei relativi presupposti, ha chiesto la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARA e di FINASS con il parere favorevole dei rispettivi Comitati di sorveglianza.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta che:

- a) sono venute meno le gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo alla mancata implementazione delle azioni di rimedio volte a rimuovere le carenze emerse nel sistema di governance e di gestione dei rischi dell'impresa;
- b) è stata realizzata la discontinuità gestionale di Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A. con l'ingresso di un nuovo azionista di controllo in grado di garantirne la continuità aziendale e sostenere patrimonialmente la compagnia;
- c) sono venuti meno i requisiti per la qualificazione di FINASS VMG 1857 S.p.A. come capogruppo assicurativa che, per tale motivo, perde i requisiti di soggetto vigilato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- d) sussistono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione.

Questo Istituto, pertanto, ai sensi dell'art. 231, comma 5, dell'art. 275, comma 1 e dell'art. 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, autorizza la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni Rischì Agricoli VMG 1857 S.p.A. e di FINASS

VMG 1857 S.p.A. e procede, al contempo, a formulare la proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy per l'emanazione dei relativi decreti

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 26 gennaio 2026

Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., in Milano. (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2026).

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito Codice);

Visto l'articolo 231, comma 1, lett. a) del Codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa e, in particolare, il comma 5 secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura può essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi;

Visto l'articolo 237, comma 1 del Codice ai sensi del quale sono disposti gli adempimenti in materia di pubblicità del decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria;

Visto l'articolo 275, comma 2, lett. a), del Codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando una delle società del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo e, in particolare, il comma 3, secondo cui l'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno;

Visto l'articolo 282 del Codice, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli di cui al Capo VIII si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 210-ter;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b) e 282 del Codice, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione

e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del suddetto decreto, con scadenza delle procedure in data 5 novembre 2025;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 ottobre 2025, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3 e 282 del Codice, è stata disposta la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, fino al 31 marzo 2026;

Visto il provvedimento prot. n. 259928 del 23 dicembre 2025, con il quale l'IVASS ha autorizzato, ai sensi degli articoli 231, comma 5, 275, comma 1 e 282 del Codice, la chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa (di seguito ARA) e FINASS VMG 1857 S.p.a. (di seguito FINASS) per la ricostituzione dei rispettivi organi sociali che prenderanno in consegna le società e di ARA e FINASS;

Vista la nota prot. IVASS n. 259929 del 23 dicembre 2025, con la quale l'IVASS, ai sensi degli articoli 237, 275 e 282 del Codice, e a seguito di quanto deliberato dal direttorio integrato di IVASS nella seduta del 23 dicembre 2025, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;

Ritenuto di condividere le valutazioni contenute nella predetta proposta ed in particolare le circostanze di seguito esposte:

1) in data 5 giugno 2025 il Commissario straordinario ha trasmesso all'Istituto un piano di rimedio recante le azioni correttive ed in base al quale le priorità della gestione commissariale sono state svolte con l'obiettivo di mettere in sicurezza la compagnia assicurativa e di garantirne la continuità aziendale, sia con interventi sugli assetti organizzativi e di controllo sia con attività volte a gestire correttamente la campagna assuntiva per i rischi agricoli del 2025;

2) relativamente ad ARA, secondo l'IVASS, gli interventi hanno riguardato: il governo societario, nel quale sono state riviste ed integrate le politiche aziendali per allinearle alle previsioni normative e alle esigenze operative della compagnia, ivi inclusa l'emanazione del regolamento assembleare e del regolamento del consiglio di amministrazione; i controlli interni mediante il rafforzamento dei presidi di primo livello e la predisposizione di un nuovo assetto delle funzioni fondamentali; la gestione dei rischi con cui sono state riviste le procedure di risk management ed è stato rafforzato il processo di valutazione interna dei rischi e della solvibilità; l'organizzazione e le risorse, con le quali, infine, è stato attuato un rafforzamento dell'organico realizzato anche in vista della possibile cessione della compagnia;

3) in relazione a quest'ultimo punto, il Commissario straordinario ha parallelamente gestito il processo di cessione della partecipazione di ARA detenuta da FINASS, pari al 90% del capitale sociale, ed in data 31 luglio 2025, previa autorizzazione dell'Istituto di vigilanza con Provvedimento n. 132460 dell'1° luglio 2025, ai sensi degli articoli 234, comma 7, 275, comma 1 e 282 del Codice, si è tenuta l'assemblea di FINASS che ha deliberato di cedere l'intera partecipazione del 90% detenuta in ARA a Groupama Assicurazioni S.p.a., individuata quale offerente più idoneo e già azionista di minoranza della compagnia con una quota pari al 10% del capitale sociale;

4) il 6 settembre 2025 è stato sottoscritto tra FINASS e Groupama Assicurazioni S.p.a. il contratto di compravendita della quota detenuta da FINASS in ARA pari al 90% del capitale sociale, la cui esecuzione è condizionata all'avveramento di condizioni sospensive concernenti il rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 68 del Codice, le valutazioni sull'operazione da parte dell'AGCM ai sensi della legge n. 287/1990 e da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 11 maggio 2012, n. 56;

5) verificatesi, pertanto, le predette condizioni sospensive con delibera del 3 ottobre 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale è stato comunicato che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della disciplina in materia di golden power e, successivamente, con la seduta del 25 novembre 2025, nella quale l'AGCM ha deliberato i non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

6) in data 11 novembre 2025, l'IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, Groupama Assurances Mutuelles ad acquisire il controllo, per il tramite di Groupama Assicurazioni S.p.a., di ARA, in amministrazione straordinaria, per effetto dell'acquisizione dell'ulteriore 90% del capitale sociale della compagnia, operazione in seguito alla quale il contratto di compravendita ha avuto efficacia in data 2 dicembre 2025;

7) il trasferimento a Groupama Assicurazioni S.p.a. della partecipazione di controllo in ARA detenuta da FINASS, divenuto efficace il 2 dicembre 2025, unitamente alle altre misure di risanamento adottate nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, consente il completamento delle condizioni necessarie per il risanamento di ARA e la cessione della partecipazione di controllo in ARA determina, inoltre, in capo a FINASS, il venir meno dei requisiti per la qualificazione come capogruppo assicurativa;

8) sulla base di quanto riferito dall'IVASS: sono venute meno le gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo alla mancata implementazione delle azioni di rimedio volte a rimuovere le carenze emerse nel sistema di governance e di gestione dei rischi dell'impresa; è stata realizzata la discontinuità gestionale di ARA con l'ingresso di un nuovo azionista di controllo in grado di garantirne la continuità aziendale e supportare patrimonialmente la compagnia; sono venuti meno i requisiti per la qualificazione di FINASS come capogruppo assicurativa che, per tale motivo, perde i requisiti di soggetto vigilato ai sensi del Codice; sussistono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione;

9) in data 5 dicembre 2025 il Commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza hanno presentato, ai sensi degli articoli 236, comma 1, 275, comma 1 e 282 del Codice, separati rapporti sull'attività svolta e lo stesso Commissario straordinario nel proprio rapporto, in presenza dei relativi presupposti, ha chiesto la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARA e di FINASS con il parere favorevole dei rispettivi comitati di sorveglianza.

Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del Codice per l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, è disposta la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 5 gennaio 2026	Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2025 – Evroins inshurans grup / EIOPA (Causa T-586/23) («Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Relazione di valutazione dell'EIOPA relativa alla Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. – Decisione della commissione di ricorso di respingere il ricorso in quanto irricevibile – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)
L del 8 gennaio 2026	Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione del 4 luglio 2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali.
C del 12 gennaio 2026	Causa C-445/24, (W)onderweg: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie – Belgio) – MS Amlin Insurance SE / (W)onderweg VZW [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 3, paragrafo 6 – Nozione di viaggiatore – Persona giuridica che ha concluso un contratto di viaggio per i suoi associati].

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 15 gennaio 2026	Decisione del Comitato misto SEE N. 184/2025 del 27 agosto 2025 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/30] per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione, del 10 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda.
C del 26 gennaio 2026	Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 5 dicembre 2025 che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario.

